



ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

Regolamento Esame finale- giudizio di ammissione e svolgimento della prova

Scuola Secondaria di 1° Grado

Normativa di riferimento

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo è disciplinato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

- DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteri orientativi per gli esami di licenza media.*
- DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*
- D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*
- DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*
- DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*
- DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*
- NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia.*
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*
- D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

- LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*
- DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*
- DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*
- NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.*
- NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.*
- NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.*
- REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*
- DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*
- DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*
- DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*
- CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*
- ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'O.M.52 del 3 marzo 2021, l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo che intercorre tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. Consiste in una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

L'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, con riferimento agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, introduce le seguenti novità:

- *“In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;*
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249”*

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

ARROTONDAMENTI:

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.” (D.lgs 62/2017, articolo 6, comma 5). **Per frazioni pari o superiori a 0,50 si procederà con l'arrotondamento all'unità superiore.**

CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME – CLASSI TERZE 2020-21

Nome alunno	Media 1 anno senza voto di comportamento	Media 2 anno senza voto di comportamento	Media 3 anno senza voto di comportamento	Media	Voto ammissione
AA BB	6,5	6,5	6,4	6,46	6
AA BB	6,5	6,4	6,6	6,50	7
AA BB	7,5	7,7	7,8	7,66	8
AA BB	8,5	8,7	8,8	8,66	9
AA BB	9,0	9,4	9,3	9,23	9

I criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi sono stati integrati con quelli deliberati dal Collegio Docenti del 18/05/2021.

L'attribuzione del voto di ammissione all'esame scaturirà:

- dal frutto della media aritmetica delle valutazioni finali del secondo quadrimestre di tutte le discipline nei tre anni di scuola secondaria di primo grado (compresa l'educazione civica per l'anno scolastico 2020/21) ed escludendo quella del Comportamento e della Religione.
- In caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizzerà il reale voto ("cinque" o "quattro")
- Per gli alunni ripetenti, l'attribuzione del voto di ammissione all'esame per calcolare il percorso triennale non terrà conto dell'anno della bocciatura bensì della media finale dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- In caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque" o il "quattro")
- Nel caso di alunno trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, si farà riferimento alla media aritmetica del secondo quadrimestre degli anni frequentati in altra scuola. Nel caso in cui non dovesse essere possibile conoscere le eventuali valutazioni insufficienti (valutate con il 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe), il calcolo della media aritmetica viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola.

ELABORATO

Assegnazione della tematica dell'elaborato

L'esame di Stato consiste in una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione da parte degli alunni di un elaborato, inerente ad una tematica.

La tematica dell'elaborato:

- è condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe;
- è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;

- consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELABORATO

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di:

- testo scritto
- presentazione anche multimediale
- mappa o insieme di mappe
- filmato
- produzione artistica o tecnico- pratica

L'elaborato, inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021, è trasmesso dagli alunni a tutti i docenti del consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 attraverso il Registro Elettronico ARGO e alla Segreteria scolastica per via telematica.

PROVA ORALE

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere;
- d) competenze di educazione civica

L'esame orale si terrà in presenza e prevede la presentazione dell'elaborato da parte degli alunni al consiglio di classe al completo. Dall'esposizione dovrà emergere la competenza dell'alunno nell'operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari, rielaborando le conoscenze acquisite e facendo evidenziare il proprio pensiero.

All'esposizione orale da parte dell'alunno saranno dedicati 15 minuti mentre 5/15 minuti sarà il tempo riservato ai docenti per porre domande sull'elaborato nonché per approfondimenti/collegamenti interdisciplinari ed verificare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza. Complessivamente la durata dell'esame sarà di 20/30 minuti.

La Sottocommissione valuterà la presentazione e l'esposizione dell'elaborato secondo i seguenti criteri approvati nel Collegio del 18 maggio 2021:

- coerenza con la tematica assegnata
- forma e organizzazione
- rielaborazione personale e originalità
- capacità di argomentazione e di collegamenti interdisciplinari
- capacità critica ed espositiva

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME

Alunno/a _____ Classe _____

Tematica _____

Tipo di elaborato

- testo scritto
- presentazione anche multimediale
- mappa o insieme di mappe
- filmato
- produzione artistica
- produzione tecnico-pratica

	CRITERI	DESCRITTORI			
		2	1.5	1	0.5
ELABORATO E PRESENTAZIONE ORALE	ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI	2 Originale e creativa	1.5 Efficace e personale	1 Accettabile	0.5 Limitata/ poco originale
	COERENZA CON L'ARGOMENTO ASSEGNATO	2 Pienamente coerente	1.5 Abbastanza coerente	1 Sufficientemente coerente	0.5 Poco coerente
	CHIAREZZA	2 Scorrevole e ben articolata	1.5 Lineare e chiara	1 Comprensibile	0.5 Poco chiara/ confusa
	CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE E DI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI	2 Completa	1.5 Sicura	1 Semplice	0.5 Elementare/ Stentata
	CAPACITÀ CRITICA ED ESPOSITIVA	2 Personale e ben articolata	1.5 Buona	1 Essenziale	0.5 Carente
TOTALE -----/10					

Eventuale bonus _____

Il voto finale, dato dalla media degli indicatori, è pari a _____/10

Eventuale proposta lode _____

VALUTAZIONE FINALE – VOTO FINALE

La Commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova orale tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5 dell'O.M 52/03-03-2021. La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame (prova orale).

Il Voto finale sarà determinato dalla media tra il voto di ammissione, espresso nello scrutinio finale senza utilizzare frazioni decimali, e la valutazione della presentazione ed esposizione dell'elaborato da parte del candidato.

Il consiglio di classe si riserva di attribuire un bonus di 0,5 a quegli alunni che si sono distinti per capacità critiche e analitiche ed impegno nel triennio.

LODE – DIPLOMA FINALE

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione; i criteri stabiliti dalla Commissione terranno conto delle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e degli esiti della prova orale d'esame. La commissione, con decisione assunta all'unanimità, potrà attribuire la lode ai candidati che conseguono la votazione finale di 10/10 in tutte le materie nel secondo quadrimestre del terzo anno scolastico e la votazione di 10/10 nel colloquio di esame, sulla base dei seguenti criteri:

- percorso scolastico del triennio: impegno e andamento costante
- comportamento corretto e responsabile
- atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell'esperienza scolastica
- ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni e adulti
- maturazione globale e spiccato senso critico

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni d'esame tramite affissione di tabelloni presso l'Istituzione scolastica sede della Sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "*Non diplomato*" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Alunni con disabilità, DSA e Bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*

- *Ai docenti classe terze scuola secondaria*
- *Ai genitori alunni classi terze scuola secondaria*
- *Sito web*
- *Registro ArgoNEXT*